



# **ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI SOCI**

**19 NOVEMBRE 2011 – PRIMA CONVOCAZIONE**

**20 NOVEMBRE 2011 – SECONDA CONVOCAZIONE**

**MODIFICHE PROPOSTE AGLI ARTT.**

**2-8-9-13-14-15-21-25-28-30-32-33-34-35-37-40-42-44-46**

**DELLO STATUTO SOCIALE E INSERIMENTO NELLO STESSO**

**DI UN NUOVO TITOLO XVI RUBRICATO "DISPOSIZIONI TRANSITORIE"**

**E DI UN NUOVO ART. 52, "DISPOSIZIONI TRANSITORIE";**

**MODIFICHE PROPOSTE AGLI ARTT.**

**2-3-4-5-6-18-19-24**

**DEL REGOLAMENTO ELETTORALE ED ASSEMBLEARE E INSERIMENTO NELLO STESSO**

**DI UN ATTO INTEGRATIVO ALL'ART. 18 COMMA 1 RUBRICATO**

**“REGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI”**

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>TITOLO I</b></p> <p><b>COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO - PRINCIPI ISPIRATORI - SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <b>Principi ispiratori</b></p> <p>Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.</p> <p>La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E' altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <b>Principi ispiratori</b></p> <p>Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.</p> <p>La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E' altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci <b>nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.</b></p>

**TITOLO II  
SOCI**

**Art. 8  
Procedura di ammissione a socio**

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione e all'annotazione di quest'ultima nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 8  
Procedura di ammissione a socio**

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento **e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio.**

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 9**  
**Diritti e doveri dei soci**

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
- b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

**Art. 9**  
**Diritti e doveri dei soci**

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
- b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di **sottoscrizione** di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, **operando in modo significativo**, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

**Art. 13**  
**Recesso del socio**

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6. Il recesso non può essere parziale.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.

Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società e per altri giustificati motivi.

Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.

Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

**Art. 13**  
**Recesso del socio**

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6. Il recesso non può essere parziale.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.

Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società **e per altri giustificati motivi.**

Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.

Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

<p>Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.</p>	<p>Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> <b>Esclusione del socio</b></p> <p>Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7;</li><li>- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori;</li></ul> <p>Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;</li><li>b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;</li><li>c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;</li><li>d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> <b>Esclusione del socio</b></p> <p>Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7;</li><li>- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori;</li></ul> <p>Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;</li><li>b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;</li><li>c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;</li><li>d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.</li></ul>

<p>Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.</p> <p>Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.</p>	<p><b>Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.</b></p> <p>Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.</p> <p>Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <b>Liquidazione della quota del socio</b></p> <p>Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <b>Liquidazione della quota del socio</b></p> <p>Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.</p> <p><b>Le somme non rimosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.</b></p>

**TITOLO IV**

**PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE – AZIONI**

**Art. 21  
Azioni**

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.

La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

**Art. 21  
Azioni e trasferimento delle medesime**

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, **che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.**

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.

La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.



**TITOLO VI**

**ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 25**

**Intervento e rappresentanza in assemblea**

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

All'assemblea può intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse).

**Art. 25**

**Intervento e rappresentanza in assemblea**

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

All'assemblea può intervenire **e prendere la parola**, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse). **All'assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.**

<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b> <b>Maggioranze assembleari</b></p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.</p> <p>La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.</p> <p>Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b> <b>Maggioranze assembleari</b></p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.</p> <p>La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; <b>le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione.</b> A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.</p> <p>Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>Assemblea ordinaria</b></p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio e alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare del fido massimo che la Società può concedere ad uno stesso obbligato nei limiti e con i criteri stabiliti dalle disposizioni di vigilanza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>Assemblea ordinaria</b></p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio e alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare <b>massimo delle posizioni di rischio, così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, in misura non</b></p>

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

**superiore al 15 per cento del patrimonio di vigilanza della banca e, qualora si tratti di esponenti aziendali, ancorché non soci, in misura non superiore al 5 per cento.**

**I limiti di cui al comma precedente non si applicano nel caso di posizioni di rischio assunte nei confronti delle banche della categoria.**

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, **tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Federazione locale cui la Società aderisce.**

**TITOLO VII**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 32**

**Composizione del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è composto da sette a nove amministratori eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si

**Art. 32**

**Composizione del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è composto da 7 a 9 amministratori eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società **e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;**
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si

trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti **anche di natura societaria** della categoria, in società partecipate, **anche indirettamente, dalla Società**, in consorzi o in cooperative di garanzia;

- f) **coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei trentasei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 5.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 1.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;**
- g) **coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.**

**La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.**

**Art. 33**

**Durata in carica degli amministratori.**

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.

**Art. 33**

**Durata in carica degli amministratori.**

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.

**Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del consiglio di amministrazione, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.**

**Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28, vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società.**

<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b> <b>Sostituzione di amministratori</b></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione.</p> <p>Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea scadono insieme agli amministratori già in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b> <b>Sostituzione di amministratori</b></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione.</p> <p>Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea <b>assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b> <b>Poteri del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;</li><li>- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;</li><li>- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;</li><li>- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b> <b>Poteri del consiglio di amministrazione</b></p> <p>Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;</li><li>- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;</li><li>- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;</li><li>- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e</li></ul>

finanziari e delle politiche di gestione del rischio;

- la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- la nomina, sentito il collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

finanziari e delle politiche di gestione del rischio;

- la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- la nomina, sentito il collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità;
- **la costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello.**

**È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.**

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.



In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. In caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di impedimento dei predetti soggetti delegati e di particolare urgenza, il presidente può rivestire compiti di supplenza, fermo restando il potere di proposta del direttore.

Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. In caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di impedimento dei predetti soggetti delegati e di particolare urgenza, il presidente può rivestire compiti di supplenza, fermo restando il potere di proposta del direttore.

**Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.**

Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

**Art. 37**

**Deliberazioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale, cui la Società aderisce, e/o un rappresentante di Federcasse.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

**Art. 37**

**Deliberazioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e **prendere la parola**, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse). **Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.**

Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

**Art. 40**

**Presidente del consiglio di amministrazione**

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale; egli sovrintende all'andamento della Società, presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.

Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

**Art. 40**

**Presidente del consiglio di amministrazione**

**Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.**

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

**TITOLO IX**

**COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 42**  
**Composizione del collegio sindacale**

L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

I sindaci sono rieleggibili.

**Art. 42**  
**Composizione del collegio sindacale**

L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

**Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca.**

I sindaci sono rieleggibili, **con i limiti di seguito specificati.**

**Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.**

**Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si**

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia.

**cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.**

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti **anche di natura societaria** della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia;
- f) **coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione,**

**direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;**

**g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.**

**Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.**

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

**TITOLO X**

**ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ**

**Art. 44**

**Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali**

Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

**Art. 44**

**Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali.**

Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. **Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 35, sesto comma, e nell'articolo 42, settimo comma.**

**Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardano, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.**

**TITOLO XII**

**DIRETTORE**

**Art. 46**

**Compiti e attribuzioni del direttore**

Il direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.

Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.

Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.

Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione

**Art. 46**

**Compiti e attribuzioni del direttore**

Il direttore è il capo del personale. **Non può essere nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.**

Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; **egli non può proporre l'assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della Società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado.**

Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.

Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.

Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione



unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.

unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.

**TITOLO XVI**

**Disposizioni transitorie**

**Art. 52**  
**Disposizioni transitorie**

**I divieti e i limiti introdotti agli articoli 32, 33, 35 e 42 si applicano e si iniziano a computare a partire dalla scadenza del mandato di amministratori e sindaci in corso al momento dell'adozione delle medesime previsioni.**

**La disposizione del primo comma dell'art. 32, relativa al numero massimo degli amministratori, si applica a partire dalla scadenza del secondo mandato successivo a quello in corso al momento dell'adozione della medesima previsione.**

**La disposizione della lettera f) di cui al secondo comma dell'art. 32 si applica a partire dalla scadenza delle cariche ricoperte presso le istituzioni ivi menzionate al momento dell'adozione della medesima previsione.**

**Qualora, al momento dell'adozione della disposizione di cui al primo comma dell'art. 30, sussistano posizioni di rischio che superino i limiti nello stesso sanciti, tali posizioni devono essere ricondotte nei limiti previsti nel termine di due anni.**

\*\*\*

## REGOLAMENTO ELETTORALE ED ASSEMBLEARE

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<b>CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b> <b>(Ambito di applicazione)</b></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b> <b>(Ambito di applicazione)</b></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.</p>
<b>CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <b>(Contenuto dell'avviso di convocazione)</b></p> <p>1.L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.</p> <p>2.All'avviso di convocazione è allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <b>(Contenuto dell'avviso di convocazione)</b></p> <p>1.L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente <b>gli argomenti</b> da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.</p> <p>2.All'avviso di convocazione <b>può essere</b> allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per <b>una sintetica</b> illustrazione dei punti all'ordine del giorno.</p>

<p>3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.</p> <p>4. Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.</p>	<p>3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.</p> <p>4. Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione. <b>Ciascun socio può prendere visione dei predetti documenti ed ottenerne estratti a proprie spese.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>(Luogo e tempo dell'adunanza)</b></p> <p>1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.</p> <p>2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>(Luogo e tempo dell'adunanza)</b></p> <p>1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno <b>del territorio in cui opera</b> la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.</p> <p>2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> <b>(Pubblicità dell'avviso di convocazione)</b></p> <p>1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dal libro soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> <b>(Pubblicità dell'avviso di convocazione)</b></p> <p>1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dal libro <b>dei</b> soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.</p>

<p>2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Gazzetta del Sud, il Quotidiano della Calabria, il Domani Calabria.</p>	<p>2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale, <b>nelle filiali</b> e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Gazzetta del Sud, il Quotidiano della Calabria, il Domani Calabria.</p>
---	---

**CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

<p><b>Articolo 5</b> <b>(Deleghe di voto)</b></p> <p>1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione, il direttore della Banca e, ove presenti, i preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca.</p> <p>2. L'autenticazione della firma è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.</p>	<p><b>Articolo 5</b> <b>(Deleghe di voto)</b></p> <p>1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione, il direttore della Banca e, ove presenti, i preposti <b>delle filiali, delle succursali e delle sedi distaccate della Banca.</b></p> <p>2. L'autenticazione della firma è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.</p>
---	--

**CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

<p><b>Articolo 6</b> <b>(Legittimazione all'intervento in assemblea)</b></p> <p>1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno</p>	<p><b>Articolo 6</b> <b>(Legittimazione all'intervento in assemblea)</b></p> <p>1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno</p>
--	--

<p>dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.</p> <p>2. Possono intervenire altresì i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.</p> <p>3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.</p>	<p>dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.</p> <p>2. Possono intervenire altresì i sindaci, <b>i probiviri</b>, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.</p> <p>3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <b>(Verifica degli intervenuti)</b></p> <p>1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.</p> <p>2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.</p> <p>3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <b>(Verifica degli intervenuti)</b></p> <p>1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.</p> <p>2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.</p> <p>3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.</p>

<p>4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.</p> <p>5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.</p>	<p>4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.</p> <p>5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <b>(Presidente dell'assemblea)</b></p> <p>1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.</p> <p>2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.</p> <p>3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.</p> <p>4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.</p> <p>5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <b>(Presidente dell'assemblea)</b></p> <p>1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.</p> <p>2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.</p> <p>3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.</p> <p>4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.</p> <p>5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b> <b>(Verifica del quorum costitutivo)</b></p> <p>1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.</p> <p>2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.</p> <p>3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b> <b>(Verifica del quorum costitutivo)</b></p> <p>1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.</p> <p>2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.</p> <p>3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> <b>(Apertura dei lavori)</b></p> <p>1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.</p> <p>2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> <b>(Apertura dei lavori)</b></p> <p>1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.</p> <p>2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed</p>



<p>un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.</p> <p>3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.</p> <p>4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.</p>	<p>un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.</p> <p>3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.</p> <p>4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.</p>
--	--

**CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE**

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> <b>(Illustrazione delle materie da trattare)</b></p> <p>1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.</p> <p>2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di 60 minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di 30 minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> <b>(Illustrazione delle materie da trattare)</b></p> <p>1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.</p> <p>2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di 60 minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di 30 minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b> <b>(Discussione)</b></p> <p>1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.</p> <p>2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.</p> <p>3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.</p> <p>4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.</p> <p>5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b> <b>(Discussione)</b></p> <p>1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.</p> <p>2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.</p> <p>3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.</p> <p>4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.</p> <p>5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.</p>
---	---

**CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI**

**SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI**

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <b>(Operazioni preparatorie)</b></p> <p>1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <b>(Operazioni preparatorie)</b></p> <p>1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> <b>(Organizzazione della votazione)</b></p> <p>1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'idonea organizzazione.</p> <p>2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero l'articolo dopo averne verificata la coerenza interna.</p> <p>3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> <b>(Organizzazione della votazione)</b></p> <p>1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'idonea organizzazione.</p> <p>2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero l'articolo dopo averne verificata la coerenza interna.</p> <p>3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.</p>

<p>4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.</p> <p>5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.</p>	<p>4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.</p> <p>5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.</p>
--	--

**SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI**

<p><b>Articolo 15</b> <b>(Diritto di candidarsi)</b></p> <p>1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.</p> <p>2. Entro la fine di febbraio in caso di rinnovo di cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.</p>	<p><b>Articolo 15</b> <b>(Diritto di candidarsi)</b></p> <p>1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.</p> <p>2. Entro la fine di febbraio in caso di rinnovo di cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.</p>
<p><b>Articolo 16</b> <b>(Presentazione delle candidature)</b></p> <p>1. Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il quinto giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.</p>	<p><b>Articolo 16</b> <b>(Presentazione delle candidature)</b></p> <p>1. Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il quinto giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.</p>

2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 18;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
- f) l'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.

3. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

4. I cognomi ed i nomi dei candidati a consigliere, a presidente del Collegio Sindacale, a Sindaco e Proviviri, sono stampati in una o più schede elettorali. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».

2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 18;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
- f) l'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.

3. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

4. I cognomi ed i nomi dei candidati a consigliere, a presidente del Collegio Sindacale, a Sindaco e Proviviri, sono stampati in una o più schede elettorali. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Pubblicazione dei nominativi dei candidati)</b></p> <p>1. L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.</p> <p>2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Pubblicazione dei nominativi dei candidati)</b></p> <p>1. L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.</p> <p>2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Requisiti per candidarsi come amministratore)</b></p> <p>1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.</p> <p>2. Non possono candidarsi alle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale i soci che alla data di presentazione della candidatura, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siano inadempienti verso la società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari (art. 7 comma d Statuto Sociale).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Requisiti per candidarsi come amministratore)</b></p> <p>1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto, <b>nonché i requisiti previsti dall'Atto Integrativo del presente articolo rubricato "Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" che costituisce parte integrante del presente regolamento assembleare ed elettorale.</b> Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.</p> <p>2. Non possono candidarsi alle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione <b>i soci e, per il Collegio Sindacale, i soci e non soci</b> che alla data di presentazione della candidatura, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siano inadempienti verso la società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari (art. 7 comma d Statuto Sociale).</p>

<p>3. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 9 crediti formativi nel triennio con un minimo annuale di 3 crediti formativi. Per i neo amministratori (compreso il neo Presidente), il totale dei crediti formativi da raggiungere è di 12 nel triennio, con un minimo annuale di 4. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.</p>	<p>3. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale <b>12</b> crediti formativi, con un minimo annuale di <b>4</b> crediti formativi. Per <b>gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà</b>. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b> <b>(Modalità di votazione)</b></p> <p>1. L'elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati, iniziando da quelli proposti dal consiglio di amministrazione uscente.</p> <p>2. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.</p> <p>3. Il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 7. In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate.</p> <p>4. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b> <b>(Modalità di votazione)</b></p> <p>1. L'elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati, <b>presentatisi anche in assemblea</b>, iniziando da quelli proposti dal consiglio di amministrazione uscente.</p> <p>2. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.</p> <p>3. Il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 7. In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate.</p> <p>4. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle</p>

<p>persone non candidatesi entro il termine previsto nel primo comma dell'art. 16 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.</p> <p>5. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.</p> <p>6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.</p>	<p>persone non candidatesi entro il termine previsto nel primo comma dell'art. 16 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.</p> <p>5. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.</p> <p>6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.</p>
---	---

**CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

<b>Articolo 20 (Scrutinio)</b>	<b>Articolo 20 (Scrutinio)</b>
<p>1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'idonea organizzazione.</p> <p>2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.</p> <p>3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.</p> <p>4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.</p>	<p>1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'idonea organizzazione.</p> <p>2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.</p> <p>3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.</p> <p>4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.</p>



<p>5. La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.</p>	<p>5. La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b> <b>(Proclamazione)</b></p> <p>1. Il presidente proclama il risultato della votazione.</p> <p>2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b> <b>(Proclamazione)</b></p> <p>1. Il presidente proclama il risultato della votazione.</p> <p>2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.</p>

**CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI**

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b> <b>(Chiusura dei lavori)</b></p> <p>1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.</p> <p>2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.</p> <p>3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b> <b>(Chiusura dei lavori)</b></p> <p>1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.</p> <p>2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.</p> <p>3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.</p>
--	--

<b>Articolo 23</b> <b>(Pubblicità dei lavori)</b>	<b>Articolo 23</b> <b>(Pubblicità dei lavori)</b>
<p>1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.</p> <p>2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.</p>	<p>1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.</p> <p>2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.</p>

**CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

<b>Articolo 24</b> <b>(Modificazioni del regolamento)</b>	<b>Articolo 24</b> <b>(Modificazioni del regolamento)</b>
<p>1. I soci, pari ad almeno il 10 per cento della compagine sociale possono depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le loro firme autenticate ai sensi del primo comma dell'art. 5. Il consiglio di amministrazione, verificata la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.</p>	<p><b>1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</b></p> <p><b>2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.</b></p> <p>3. I soci, pari ad almeno il 10 per cento della compagine sociale possono depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le loro firme autenticate ai sensi del primo comma dell'art. 5. Il consiglio di amministrazione, verificata la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b> <b>(Pubblicità del regolamento)</b></p> <p>1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.</p> <p>2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b> <b>(Pubblicità del regolamento)</b></p> <p>1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.</p> <p>2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Atto integrativo all'art. 18, comma 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>“Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali”</b></p> <p>Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.</p> <p>Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.</p> <p>1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non</p>

	<p>può ricoprire più di 5 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 3 incarichi di amministratore esecutivo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 7 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 4 incarichi di amministratore esecutivo.</li><li>3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.</li><li>4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.</li><li>5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.</li><li>6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.</li></ol>
--	---

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>7. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo.</li><li>8. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.</li><li>9. L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci.</li><li>10. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.</li></ol> |
|--|---|